


# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

8894

 **Consiglio Regionale del Veneto**  
N del 10/05/2012 Prot.: 0008894 Titolario 2.6  
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente  
della PRIMA Commissione Consiliare

Sede



**oggetto:** Progetto di legge n. 243  
Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Arianna Lazzarini, Luca Baggio, Andrea Bassi, Santino Bozza, Federico Caner, Bruno Cappon, Vittorino Cenci, Roberto Ciambetti, Maurizio Conte, Cristiano Corazzari, Nicola Ignazio Finco, Marino Finozzi, Giovanni Furlanetto, Franco Manzato, Gianpiero Possamai, Sandro Sandri, Daniele Stival, Paolo Tosato e Matteo Toscani relativa a: "ISTITUZIONE DEL "FONDO REGIONALE PER LE PERSONE ANZIANE VITTIME DELLA CRIMINALITÀ"".

Si comunica che con nota del 5 aprile 2012, il Consigliere Pipitone ha sottoscritto il progetto di legge indicato in oggetto.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

  
(Clodiovaldo Ruffato)

IL SEGRETARIO GENERALE


  
(dott. Roberto Zanon)

GV/sd  
pd/ldpd 243 aggiunta firmatari  
**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ATTI ISTITUZIONALI**  
**Dott. GIORGIO VIDALI**  
DIREZIONE  
RAPPORTI ATTIVITÀ  
ISTITUZIONALI

**DIREZIONE REGIONALE**

**RAPPORTI E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI**

**IL DIRIGENTE REGIONALE**

**Dott. Roberto Valente**  


San Marco 2322  
Palazzo Ferro Fini  
30124 Venezia

+39 041 2701233 tel  
+39 041 2701271 fax  
drai.uai@consiglioveneto.it  
www.consiglioveneto.it



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

NONA LEGISLATURA

---

## PROGETTO DI LEGGE N. 243

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Lazzarini, Corazzari, Caner, Baggio, Bassi, Bozza, Cappon, Cenci, Ciambetti, Conte, Finco, Finozzi, Furlanetto, Manzato, Possamai, Sandri, Stival, Tosato, Toscani e Pipitone \*

**ISTITUZIONE DEL “FONDO REGIONALE PER LE PERSONE ANZIANE VITTIME DELLA CRIMINALITÀ”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 5 marzo 2012.  
Trasmesso alla **PRIMA** Commissione consiliare e ai Consiglieri regionali.

---

\* Con nota del 6 aprile 2012, prot. 6611, il consigliere Pipitone ha sottoscritto la proposta di legge.

## ISTITUZIONE DEL “FONDO REGIONALE PER LE PERSONE ANZIANE VITTIME DELLA CRIMINALITÀ”

*Relazione:*

*Sentirsi sicuri tra le mura domestiche, tra le vie della propria città, all'uscita degli uffici pubblici e degli istituti di credito, è una delle condizioni essenziali per la tranquillità e il benessere di tutti i cittadini e costituisce diritto inalienabile in una moderna società come quella in cui viviamo.*

*Un recente studio condotto da Eurispes Veneto “Sicurezza in Veneto: quale percezione?”, inquadra la nostra regione in una realtà dalle tinte cupe, in cui il pessimismo, nei confronti delle politiche messe in atto per la tutela della sicurezza, traspare senza veli dalle risposte delle interviste ai cittadini. Ben il 69,9 per cento degli intervistati ritiene poco o per niente sicura la propria città e tra i reati che maggiormente li preoccupano spiccano, tra gli altri, i furti in abitazione, le rapine a mano armata e gli scippi. Crimini a cui tutti noi siamo esposti, ma che sono perpetrati, soprattutto, nei confronti dei soggetti più deboli della nostra società che corrispondono in moltissimi casi con le persone anziane. Quello della criminalità rivolta contro gli anziani è un fenomeno molto preoccupante in quanto rivolto a persone particolarmente vulnerabili, spesso sole e bisognose di continue attenzioni. A loro, pertanto, va rivolta la massima attenzione per rendere più sicura la loro esistenza e anche per preservare i loro beni, spesso frutto di una vita di duro lavoro e attento risparmio.*

*Le misure adottate dal Governo in materia di sicurezza dei cittadini hanno fatto registrare la tendenza alla diminuzione di reati mediamente registrati nel territorio regionale; tuttavia allo stesso modo non hanno contribuito a migliorare in modo soddisfacente, la percezione di sicurezza tra i cittadini anche non benestanti e soprattutto anziani. Ciò significa che la necessaria repressione e prevenzione degli eventi criminosi deve essere accompagnata anche da interventi sul territorio volti a migliorare la qualità e la vivibilità delle realtà urbane di cui si usufruisce, e da specifici interventi di protezione e sostegno, anche economico, delle fasce più deboli vittime di atti criminosi, spesso coincidenti, come già evidenziato, con la popolazione anziana.*

*La presente proposta di legge regionale, pertanto, intende migliorare la qualità del sistema di solidarietà nei confronti delle fasce più deboli e garantire il diritto alla qualità della vita e alla sicurezza, attenuando i disagi a carico degli anziani vittime di furti, rapine, scippi o truffe. Si tratta molto spesso di vittime, che oltre a patire un sicuro trauma psicologico e morale, subiscono anche un danno economico, che anche se di lieve entità, rende drammatiche le già precarie condizioni in cui versano molti pensionati con redditi alquanto modesti. Si propone quindi di istituire con legge regionale, a parziale ristoro dei danni subiti, il “Fondo regionale per le persone anziane vittime della criminalità”.*

*Nello specifico, per le persone anziane vittime di eventi criminosi, con almeno 70 anni e con un reddito lordo annuo non superiore a 25.000 euro, sono garantiti, mediante apposite polizze assicurative:*

- un indennizzo fino ad euro 600,00 per evento criminosi;*
- il rimborso aggiuntivo di eventuali spese per danni all'abitazione, quali quelle per l'intervento di muratori, falegnami, elettricisti, fino ad un massimale di euro 200,00 per singolo intervento;*

- il rimborso di eventuali spese mediche, sempre conseguenti ad azioni criminose, con un massimale di euro 3.500,00 per anziano e per anno.

Le polizze assicurative sono accese dai Comuni ai quali la Regione eroga specifici contributi per coprire tutte le relative spese. La Regione accende, altresì, altre polizze assicurative valide, solo per i territori comunali in cui non sono già state accese dai Comuni.

La legge qui proposta prevede, inoltre, accordi tra Comuni e Forze dell'Ordine per favorire l'interscambio di informazioni per la conoscenza di fatti criminosi a danno delle persone anziane e la divulgazione delle iniziative proposte.

L'impegno finanziario previsto a carico della Regione ammonta a 1.500.000,00 euro, tenuto conto della popolazione anziana over 70 residente in Veneto che corrisponde a 659.188 unità (Fonte: Elaborazioni Regione Veneto – Direzione Sistema Statistico Regionale su dati ISTAT) e dei prezzi dei premi già applicati dalle compagnie assicurative per analoghe polizze previste dalla presente proposta di legge.

## **ISTITUZIONE DEL “FONDO REGIONALE PER LE PERSONE ANZIANE VITTIME DELLA CRIMINALITÀ”**

### **Art. 1 - Finalità.**

1. La Regione del Veneto, per migliorare la qualità del sistema di solidarietà nei confronti delle fasce più deboli e garantire il diritto alla qualità della vita e alla sicurezza della popolazione, promuove e sostiene, in modo sinergico con i comuni veneti, specifiche azioni a favore delle persone anziane vittime della criminalità.

### **Art. 2 - Fondo regionale a favore delle persone anziane vittime della criminalità.**

1. Ai fini di cui all'articolo 1, è istituito il “Fondo regionale per le persone anziane vittime della criminalità”.

2. Le risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1, sono finalizzate all'indennizzo dei danni subiti dalle persone anziane residenti in Veneto, con almeno 70 anni e con un reddito lordo annuo non superiore a euro 25.000,00, in caso di furti, rapine o scippi, scassi e truffe.

3. L'indennizzo è garantito, mediante apposite polizze assicurative, fino a euro 600,00 per evento criminoso di cui al comma 2 e prevede anche garanzie accessorie aggiuntive, quali l'intervento di muratori, falegnami, elettricisti per riparare eventuali danni all'abitazione, fino a un massimale di euro 200,00 per singolo intervento, o il rimborso di eventuali spese mediche conseguenti ad azioni criminose con un massimale di euro 3.500,00 per anziano e per anno.

4. La Giunta regionale, per gli interventi di cui al presente articolo:

a) eroga, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, contributi ai Comuni che realizzano progetti e iniziative aventi le medesime finalità della presente legge;

b) stipula apposite polizze assicurative valide solo sul territorio regionale in cui non operano i progetti e le iniziative dei Comuni di cui alla lettera a);

c) promuove appositi accordi tra i Comuni e le Forze dell'Ordine atti a favorire l'interscambio di informazioni per la celere conoscenza di fatti criminosi a danno di anziani e la divulgazione delle iniziative di cui alla presente legge.

5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri e le modalità per il riparto dei contributi di cui al comma 4.

6. La Giunta regionale è autorizzata ad aggiornare i limiti di reddito di cui al comma 2, sulla base dell'inflazione rilevata dall'Istituto nazionale per la statistica (ISTAT), nonché a rivedere, per gli anni successivi a quello di prima applicazione della presente legge, tipologie e massimali degli interventi di cui al comma 3.

### **Art. 3 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 si fa fronte mediante le risorse allocate all'upb U0015 “Prevenzione e lotta alla criminalità” del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014.



## INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Fondo regionale a favore delle persone anziane vittime della criminalità. ....	3
Art. 3 - Norma finanziaria.....	3